FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 111 del 24 Novembre 2026

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal Sostituto Avv. Salvatore Stella, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dott. Antonio De Leo (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Giovanni Regano e dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 24/11/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

Gara del 8/11/2026 CITTA DI AVETRANA - VIRTUS SAN PANCRAZIO

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali, rilevato che:

- la società A.S.D. Città di Avetrana, con tempestivo reclamo preannunciato via PEC e ritualmente inviato anche alla resistente società A.S.D. Virtus San Pancrazio, ha adito questo Giudice Sportivo relativamente alla gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore sig. Marco Del Prete (nato l'8.05.1998, matricola FIGC 5286608), impiegato dalla società ospitata pur essendo asseritamente gravato da una squalifica residua di una giornata comminata con Comunicato Ufficiale n. 186 del 25 maggio 2023 (S.S. 2022/2023) e mai scontata;
- la ricorrente deduceva, in particolare, che il tesseramento del predetto calciatore con l'A.S.D. Virtus San Pancrazio sarebbe cessato al 30 giugno 2023 per effetto dell'abolizione del vincolo sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021 e che, nelle successive stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, il medesimo non avrebbe scontato la sanzione disciplinare, chiedendo pertanto l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società resistente ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S.;
- questo Giudice ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione al 24.11.26, come da provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. 105 del 17.11.26;

- la società A.S.D. Virtus San Pancrazio, con PEC del 17.11.2026, trasmetteva memoria difensiva corredata da procura alle liti e documentazione federale (tabulato calciatori dilettanti aggiornato al 02.01.2024), insistendo sulla piena regolarità della posizione del proprio tesserato e chiedendo, per l'effetto, il rigetto del reclamo con addebito della relativa tassa; Tanto premesso, questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene il reclamo infondato per le seguenti motivazioni.

Dalla documentazione prodotta dalla resistente e dagli accertamenti esperiti da questo Giudice presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, nonché sui referti ufficiali di gara depositati agli atti, emerge che il sig. Marco Del Prete (nato l'8.05.1998, matricola FIGC 5286608) risultava tesserato per la società A.S.D. Virtus San Pancrazio sin dal 16.08.2022 e che tale tesseramento è proseguito senza soluzione di continuità anche per la stagione sportiva 2023/2024-2024/2025-2025/2026.

Sotto il profilo normativo, non può trovare accoglimento l'assunto della reclamante secondo cui il vincolo pluriennale del calciatore sarebbe automaticamente decaduto al 30 giugno 2023. Ed infatti, in attuazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 31 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (come modificato e prorogato), il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 232/A del 28 giugno 2023 ha espressamente stabilito che "per tutti i calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali".

Ne consegue che, essendo il sig. Marco Del Prete nato nell'anno 1998, il vincolo pluriennale in essere con l'A.S.D. Virtus San Pancrazio ha conservato piena validità ed efficacia per l'intera stagione sportiva 2023/2024 fino al 30 giugno 2024, senza necessità di alcun adempimento di rinnovo o aggiornamento di posizione, risultando inoltre dallo storico federale la continuità del tesseramento fino al successivo rinnovo.

Accertata la piena titolarità e validità del tesseramento del calciatore in capo all'A.S.D. Virtus San Pancrazio nella stagione sportiva 2023/2024, dall'esame dei referti ufficiali delle prime gare disputate dalla medesima società nel Campionato di Prima Categoria - Girone C - S.S. 2023/2024 (e segnatamente già nella prima gara ufficiale di campionato Virtus San Pancrazio - Zollino A.S.D. del 24.09.2023 risulta per tabulas che il sig. Marco Del Prete non è stato inserito in distinta.

Ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., le sanzioni che comportano la squalifica dei calciatori devono essere scontate a partire dalla gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui è stata commessa l'infrazione (ovvero, ove residuino al termine della stagione sportiva, nelle prime gare ufficiali della stagione successiva) purché il calciatore sia regolarmente tesserato per la società di appartenenza.

Essendo il calciatore regolarmente tesserato per l'A.S.D. Virtus San Pancrazio all'inizio della stagione sportiva 2023/2024 ed essendo rimasto estraneo alla gara del 24.09.2023, la squalifica di una giornata inflitta con C.U. n. 186 del 25.05.2023 deve ritenersi regolarmente e integralmente espiata in detta stagione.

Alla data della gara dell'8 novembre 2026, pertanto, il sig. Marco DelPrete non era gravato da alcuna sanzione disciplinare residua e la sua partecipazione all'incontro deve ritenersi pienamente legittima.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di confermare la posizione regolare del calciatore sig. Marco Del Prete (matr. FIGC 5286608) relativamente alla gara in oggetto;
- di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Città di Avetrana, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa;
- di confermare il risultato di 0 - 0 della gara A.S.D. Città di Avetrana - A.S.D. Virtus San Pancrazio dell'8.11.2026 così come conseguito sul campo.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara dell'08/11/2026 LATIANO – S. VITO

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso della società U.S.D. LATIANO, visto ed applicato l'art. 67, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 01/12/2026 per la decisione del reclamo.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara del 1/11/2026 VIRTUS SAMMARCO - PASSIONSPORT MANFREDONIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso della società A.S.D. VIRTUS SAMMARCO, visto ed applicato l'art. 67, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 01/12/2026 per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/11/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci